



# COMUNE DI OSSI

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)  
C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904  
Tel. 0793403100 Fax 0793403141

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.5 DEL 21-01-2022

**PROPONENTE:**

**SERVIZIO INTERESSATO  
SEGRETERIA**

**Oggetto: Esercizio provvisorio in corso di gestione, annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023. Approvazione dati pre-consuntivo 2021, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 163 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso il parere, di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

**Favorevole;**

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonia Marmillata**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**Favorevole;**

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonia Marmillata**

**VISTO** il Decreto Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

**VISTO** il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 23.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;
- - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 23.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 17/12/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione-PEG - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTE altresì** tutte le variazioni apportate in corso d'anno al Bilancio di Previsione 2021/2023, nonché ai documenti contabili succitati;

**DATO ATTO** che l'Ente, ad oggi, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e la relativa documentazione allegata;

**RICHIAMATO** l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'esercizio provvisorio può essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2022;

**RICHIAMATO** l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale si dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

**PRESO ATTO** pertanto che l'Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio, autorizzato per legge ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, e che la gestione si riferisce agli stanziamenti previsti nell’annualità 2022 del bilancio di previsione 2022/2024;

**RICHIAMATO** il principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011, dove al punto 8.11 dispone testualmente *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, e' consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera*

***una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente***".

**VISTI** inoltre:

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 7 dispone testualmente: "***Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi***";
- l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 3 e 3 quinquies dispone testualmente:  
(comma 3) "***Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies***";  
(comma 3 quinquies) "***Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta***";

**RILEVATO** che in base alle disposizioni previste dal succitato principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 - punto 8.11 – in esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del responsabile competente, a seguito della quale la Giunta, supportata dal parere dell'organo di revisione contabile, apporta una variazione al bilancio provvisorio in corso di gestione, disponendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di "pre-consuntivo dell'esercizio precedente";

**RILEVATO**, altresì, che, da un'attenta lettura della norma (art. 187, comma 3 quinquies, secondo periodo), nel caso in cui l'Ente si trovi in esercizio provvisorio, le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte con provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che alla data odierna l'Ente non ha approvato il conto consuntivo relativo all'annualità 2021, la cui scadenza è prevista per il 30/04/2022, ai sensi dell'art. 227 del D.

Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che, al fine di non precludere all'Ente la possibilità di avviare o proseguire attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, si possa procedere all'approvazione di un pre-consuntivo relativo all'esercizio 2021;

**VISTI** gli allegati tecnico-contabili relativi ai dati del "pre-consuntivo 2021", predisposti dal Servizio Finanziario;

**PRESO ATTO** che i dati riportati nel succitato "pre-consuntivo 2021", sono stati elaborati ed inseriti in via presuntiva, in quanto gli stessi potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti sino alla definitiva stesura del conto consuntivo relativo all'esercizio 2020, da approvare in Consiglio Comunale secondo le tempistiche e procedure di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2017;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del citato Decreto Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO**, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4.2 (punto 8.11) del D. Lgs. n. 118/2011;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese

### **DELIBERA**

**Di approvare**, per le motivazioni riportate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate, i prospetti contabili relativi ai dati del "pre-consuntivo 2021", di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di dare atto** che i dati riportati nel succitato "pre-consuntivo 2021", elaborati ed inseriti in via presuntiva, potranno essere oggetto di successivo aggiornamento sino alla definitiva stesura del conto consuntivo relativo all'esercizio 2020, da approvare in Consiglio Comunale secondo le tempistiche e procedure di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 264/2000;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso alle necessarie procedure per l'attuazione dell'intervento in oggetto.